

---

# STUDIO LEGALE DI GIUNTA

Via Antonello da Messina 67, 95029 - Viagrande (CT)

## **GUARDIE VENATORIE E VIOLENZA PRIVATA**

*Nel corso di una battuta di caccia può capitare lo spiacevole inconveniente di sentirsi ordinare da una guardia venatoria volontaria di non allontanarsi da quel dato luogo o, comunque, di vedersi limitata la propria libertà di movimento.*

*Tali ordini sono assolutamente illegittimi, stante che le guardie venatorie non sono agenti di polizia giudiziaria, pertanto non possono esercitare i pubblici poteri di P.G. conferiti dal c.p.p. a soggetti dell'Arma, Finanza, Polizia, ....*

*La guardia volontaria che agisce in tal senso compie un vero e proprio sopruso e potrebbe rispondere del reato di violenza privata.*

*A tal proposito, qui di seguito si riporta la massima tratta dalla sentenza di **Cassazione penale, sez. V, n. 50061 del 7 novembre 2016**, pubblicata sulla banca dati **DeJure** (Giuffrè editore).*

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. V

**Data:** 07/11/2016

**n.** 50061

**Fonti:** CED Cass. pen. 2017

**Classificazioni:** CACCIA - Agenti di vigilanza (guardie venatorie e guardiacaccia)

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, con la conseguenza che alle stesse non è consentito, nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sulla caccia, di costringere i sottoposti al controllo a non allontanarsi dai luoghi o di limitarne comunque la libertà di movimento. (Fattispecie in tema di violenza privata).

(Dichiara inammissibile, App. Genova, 17/09/2013)

**Utente:** UNIV. DI TRENTO

[www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 14.09.2017

---

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156